

Cooperativa lavoratori elettrici romani  
Società cooperativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001  
DI CLER COOP S.C. A R.L.**

**CLER** Coop. Lavoratori Elettrici Romani  
*Società Cooperativa*

Viale Palmiro Togliatti, 1666 - 00155 ROMA  
C.F. 05457250586  
P. IVA 01403421009


1



UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301

Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394



Cooperativa lavoratori elettrici romani  
Società cooperativa


**Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 febbraio 2016**

## INDICE

### PARTE GENERALE

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001</b>	pag. 4
1.1 Il nuovo regime della responsabilità amministrativa degli enti	pag. 4
1.2. I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti	pag. 4
1.3. Sanzioni applicabili all'ente	pag. 6
1.4. L'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto	pag. 7
1.5. Le Linee Guida di Confindustria per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione	pag. 7
1.6. Le Linee Guida di ANCPPL per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione	pag. 9
<b>2. CLERCOOP: IL SISTEMA DI GOVERNANCE E L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001.</b>	pag. 9
<b>3. TECNICA DI REDAZIONE DEL MODELLO E SUO AGGIORNAMENTO</b>	pag. 12
<b>4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO: COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</b>	pag. 13
<b>5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	pag. 14
<b>6. IL SISTEMA SANZIONATORIO</b>	pag. 17





## PARTE SPECIALE

pag. 21

### 1. INTRODUZIONE

pag. 22

### 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

pag. 22

### 3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

pag. 23


### 4. MATRICE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E STRUMENTALI

pag. 23

- A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25) pag. 28
- B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 *bis*) pag. 29
- C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 *ter*) pag. 34
- D) REATI SOCIETARI (art. 25 *ter*)
- E) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies*) pag. 37
- F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies*) pag. 52
- G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *novies*) pag. 54
- H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies*) pag. 55
- I) REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies*) pag. 55
- J) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies*) pag. 60
- pag. 61

ATTIVITA' / PROCESSI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001**

### **1.1 Il nuovo regime della responsabilità amministrativa degli enti.**


Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi anche il "Decreto") ha introdotto a carico degli enti (per tali dovendosi intendere le società e gli altri enti di natura associativa, anche privi di personalità giuridica) una nuova forma di responsabilità, qualificata come responsabilità amministrativa (di natura, però, essenzialmente penale).

L'ente può essere riconosciuto responsabile ai sensi del Decreto se viene commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, un reato tra quelli inclusi nel Catalogo dei reati presupposto ed elencati negli artt. da 24 a 25 *duodecies* del Decreto da soggetti posti in relazione qualificata con l'ente.

Più precisamente l'ente può essere chiamato a rispondere se, nel suo interesse o a suo vantaggio, viene commesso:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

ovvero

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

uno dei reati indicati nel par. 1.2..

Non rilevano, invece, i reati commessi dai soggetti sopra indicati nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

### **1.2. I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.**

Al momento della prima stesura ed approvazione del presente Modello i reati inclusi nel c.d. Catalogo contenuto nel Decreto sono i seguenti:

- ✓ **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - artt. 24 e 25 del Decreto** (quali corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato);
- ✓ **delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis del Decreto** (in applicazione della legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno");
- ✓ **delitti in materia di criminalità organizzata - art. 24 ter del Decreto** (reati di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., associazione di stampo mafioso anche straniera di cui all'art. 416 bis c.p., associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, non più solo transnazionale, ma anche su base nazionale, scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ex art. 630 c.p., introdotti dalla legge 94 del 2009);
- ✓ **delitti contro la fede pubblica - art. 25 bis del Decreto** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo);
- ✓ **delitti contro l'industria ed il commercio - art. 25 bis 1 del Decreto;**
- ✓ **reati societari - art. 25 ter del Decreto** (ivi incluso il reato di corruzione tra privati);


5



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586


SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



- ✓ **delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - art. 25 quater del Decreto;**
- ✓ **delitti contro la personalità individuale - art. 25 quinquies del Decreto** (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù) **e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 quater.1 del Decreto;**
- ✓ **delitti in materia di market abuse - art. 25 sexies del Decreto;**
- ✓ **cd. reati transnazionali:** la legge n. 146 del 2006, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità degli enti alle ipotesi di commissione di reati c.d. transnazionali, chiarendo all'art. 3 che si considera *"reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"*;
- ✓ **delitti colposi contro la persona – art. 25 septies del Decreto** (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, previsti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 c.p. e introdotti nel Catalogo dei reati presupposto dalla legge 123 del 2007 e dal successivo D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro");
- ✓ **delitti di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio – art. 25 octies del Decreto** (legge 231 del 2007 e legge 186 del 2014);
- ✓ **delitti in materia di violazione del diritto d'autore – art. 25 novies del Decreto** (legge 99 del 2009);
- ✓ **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria - art. 25 decies del Decreto;**





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- ✓ **reati ambientali - art. 25 undecies del Decreto** (D. Lgs. 121 del 2011 e successivamente legge 22 maggio 2015, n. 68);
- ✓ **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi - art. 25 duodecies del Decreto** (D. Lgs. 109 del 2012).

Qualsiasi modifica di tale Catalogo imporrà una revisione / aggiornamento del Modello.

### 1.3. Sanzioni applicabili all'ente

Nel caso in cui l'ente sia riconosciuto colpevole ai sensi del D. Lgs. 231/2001, potranno essergli applicate le seguenti sanzioni:


- la sanzione pecuniaria: per la determinazione dell'entità di tale sanzione si moltiplica un certo numero di quote (variabili a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti) per l'importo della singola quota (importo anch'esso variabile da € 258 a € 1.549, in base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente);
- le sanzioni interdittive, applicabili in relazione alle sole fattispecie penali per le quali esse sono espressamente previste dal Decreto e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti;

possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio della attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le





prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Se il reato è commesso nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; se l'ente ha però impedito volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto), è esclusa l'irrogazione di sanzioni.

Le sanzioni possono altresì essere applicate in via cautelare: più precisamente il Decreto contempla misure cautelari reali quali il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo (art. 53) e il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (art. 54).

#### **1.4. L'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto**


Se uno dei soggetti qualificati indicati nel par. 1.1. commette nell'interesse o a vantaggio dell'ente uno dei reati inclusi nel Catalogo dei reati presupposto, l'ente va esente da responsabilità se ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo (il Modello di organizzazione, gestione e controllo) adeguato e rispondente ai requisiti fissati nell'art. 6 del Decreto.

Più esattamente:

- a) l'ente deve adottare ed efficacemente attuare, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) l'ente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i colpevoli del reato devono aver commesso il reato eludendo fraudolentemente il







**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

Modello;

- d) non deve esserci stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **1.5. Le Linee Guida di Confindustria per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione**


L'art. 6 del Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che sono state successivamente aggiornate (l'ultimo aggiornamento risale al marzo 2014).

Tali Linee Guida individuano, tra l'altro, i criteri per la costruzione di un sistema preventivo dei rischi-reato, che possono essere così sinteticamente descritti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  1. Codice Etico; nonostante la diversa finalità di Modello (che fissa i protocolli comportamentali ex art. 6 del Decreto con finalità preventiva rispetto ai rischi reato) e Codice Etico (che esprime i principi deontologici a cui devono ispirarsi gli amministratori, i dirigenti, tutti i dipendenti e i collaboratori della Società nella conduzione degli affari e delle attività aziendali in genere), il Codice Etico è parte integrante del sistema 231 implementato da Clercoop;
  2. sistema organizzativo;
  3. procedure manuali ed informatiche;
  4. poteri autorizzativi e di firma;
  5. comunicazione al personale e sua formazione;
  6. sistemi di controllo integrato.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- b) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- c) documentazione dei controlli;
- d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico e del Modello;
- e) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;


10



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello si uniforma alle Linee Guida di Confindustria, pur nella consapevolezza che ciò non costituisce condizione per garantire in modo assoluto l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto.

### **1.6. Le Linee Guida di ANCPL per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione**

Il presente Modello tiene conto, inoltre, delle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione redatte dall'Associazione Nazionale Cooperative di Costruzione e Lavoro (ANCPL), associazione di categoria a cui Clercoop fa riferimento, approvate nel 2009 e revisionate nel 2013 e valutate idonee e adeguate dal Ministero delle Giustizia.

Tali Linee Guida individuano i quattro principali elementi che devono essere presenti nella fase di progettazione del Modello:


- **MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI**, cioè individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **MISURE PREVENTIVE**, cioè prevedere specifici protocolli in relazione ai reati da prevenire;
- **MISURE DI CONTROLLO**, cioè vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello mediante apposito organismo;
- **MISURE DISCIPLINARI**, cioè sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con un approccio pragmatico suggeriscono poi di non costruire un Modello che si sovrapponga agli altri strumenti di controllo, bensì costituisca un Modello Strutturato di Governance che integra, utilizza ed eventualmente migliora gli strumenti gestionali e di controllo già esistenti per renderli compatibili con gli obiettivi di prevenzione che il Modello 231 si pone.

Fissano, infine, i principi essenziali del Codice Etico.

## **2. CLERCOOP: IL SISTEMA DI GOVERNANCE E L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001.**





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

**2.1.** Clercoop (d'ora in poi anche la Società) è una società cooperativa che opera nel settore della progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, di telecomunicazioni e di sicurezza nei settori civile, industriale e di servizio, nonché nel settore del Global Service (con attività che riguardano gli aspetti edili, impiantistici elettrici e la sicurezza) per la manutenzione conservativa degli stabili di pertinenza di enti pubblici (quali gli enti universitari).

E' consorziata del Consorzio Cooperative Costruzioni e ha aderito alla Legacoop.

La Società gestisce con particolare attenzione i rapporti e le relazioni con i maggiori istituti finanziari così da agevolare i rapporti con gli Enti locali per la realizzazione delle opere pubbliche. Pone inoltre alla base del suo rapporto tecnico-produttivo con la committenza ed a garanzia degli impegni contrattuali assunti la massima correttezza nell'esecuzione dei lavori, grazie all'attenzione posta nello studio delle tecniche di lavorazione, alla conoscenza delle caratteristiche dei materiali, alla cura dei particolari, alla osservanza scrupolosa di tutte le norme vigenti ed alle verifiche costanti in corso d'opera che, con una programmazione dei controlli nel corso dei lavori secondo le procedure del sistema di qualità aziendale, porta sino al collaudo finale dei lavori.

**2.2.** Il sistema di *governance* di Clercoop è fondato sul modello tradizionale ed è così articolato:

- l'Assemblea dei soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto; hanno diritto di partecipare e di votare in assemblea:
  - ✓ i soci cooperatori, ciascuno dei quali esprime un voto qualsiasi sia l'ammontare della quota sottoscritta; i soci cooperatori sono persone fisiche che offrono la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali della medesima e partecipano alla gestione mutualistica;
  - ✓ i soci sovventori, ciascuno dei quali esprime un numero di voti proporzionale all'ammontare del conferimento; i soci sovventori sono persone fisiche e giuridiche che investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa;
- il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha la rappresentanza legale della Società;


12



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- il Vice-Presidente che assume le veci di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- il Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Esercita altresì la revisione legale dei conti.

**2.3.** Il sistema organizzativo di Clercoop prevede invece una Direzione Aziendale all'interno della quale si trovano:


- il Responsabile della Sicurezza;
- il Responsabile della Gestione della Qualità;
- la Direzione Operativa, la quale si articola in:
  - ✓ un Servizio Commerciale, cui riporta il Servizio Gare e Preventivi;
  - ✓ un Servizio Amministrazione;
  - ✓ una Direzione Tecnica;
  - ✓ il Responsabile della Produzione;
  - ✓ un Servizio Acquisti;
  - ✓ una Segreteria.

Alla Direzione Tecnica e al Responsabile di Produzione riportano le strutture di commessa (Capi commessa, Capi cantiere e operatori).

Nell'evoluzione dell'assetto organizzativo la Società ha adottato quali *standard* tecnici di riferimento le seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001 per la componente relativa al sistema qualità;
- UNI EN ISO 14001 (IQNET e CISQ-SINCERT) per la componente relativa alla gestione ambientale;
- UNAE - Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti;





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- SOA - ATTESTAZIONE SOA Appalti Pubblici di Lavori;
- AXSOA- ATTESTAZIONE Albo Nazionale Costruttori.

**2.2.** Clercoop, pur nella consapevolezza che l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo è prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, adotta il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (d'ora in poi il Modello) nella convinzione che esso possa costituire un valido strumento di prevenzione affinché tutti coloro che operano in nome e per conto di Clercoop assumano comportamenti corretti nell'esercizio della propria attività lavorativa così da prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto. In tale modo Clercoop intende stigmatizzare che i comportamenti illeciti e scorretti sono fortemente condannati - anche nei casi in cui non espongano la Società a responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto in quanto non si traducano in un vantaggio per la Società stessa - perché contrari ai principi etici cui Clercoop intende uniformarsi. Intende altresì portare all'attenzione dei suoi dipendenti e collaboratori che i comportamenti illeciti e scorretti possono determinare non solo l'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'autore del reato, ma anche l'applicazione di sanzioni amministrative alla Società.

Sono destinatari del Modello i soggetti che hanno la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione, i quali, in quanto soggetti apicali, sono tenuti in primo luogo al rispetto del Modello ed ai quali si richiede un particolare *commitment* nel rispettare e promuovere l'osservanza del Modello.

Sono altresì destinatari del Modello tutti i dipendenti della Società.

Entrambe le categorie di soggetti hanno l'obbligo di rispettare il Modello in ogni sua parte e di operare in stretta conformità con i protocolli definiti nella Parte Speciale.

Tale obbligo è parte del dovere di diligenza del lavoratore sancito dall'art. 2104 cod.civ. e la violazione di tale obbligo costituisce un illecito disciplinare ed è come tale sanzionabile.

Il Modello si applica infine a coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti. A tal fine, nei contratti o nei rapporti in essere con i suddetti soggetti, è espressamente previsto il riferimento al Codice Etico e al Modello.

### **3. TECNICA DI REDAZIONE DEL MODELLO E SUO AGGIORNAMENTO**

**3.1.** Per la predisposizione del Modello Clercoop ha proceduto, secondo le *best practice* del


14



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

settore:

- ad una ricognizione dei presidi di controllo di cui la Società risulta già dotata (*as-is analysis*) attraverso una generale ricognizione del sistema organizzativo e di *governance* della Società, del sistema di deleghe e procure di cui è dotata, dell'organigramma/funzionigramma, delle procedure (formalizzate e non) che applica, nonché attraverso interviste ai *key officer* dei vari processi sensibili;
- alla individuazione dei rischi di reato ai quali la Società è esposta in ragione del suo specifico *business* aziendale e della sua struttura organizzativa, nonché delle aree a rischio e dei processi sensibili in cui tali rischi si annidano, nonché alla predisposizione della mappatura scaturente dalla associazione tra rischi-reato e processi sensibili; fin d'ora si precisa che – in ragione del *business* e della struttura organizzativa della Società – non tutti i reati inclusi nel Catalogo dei reati-presupposto costituiscono rischio a cui la Società sia concretamente esposta; in particolare è possibile ritenere remoto, ma non escludere completamente, il rischio di reato connesso alle seguenti fattispecie: delitti contro la fede pubblica - art. 25 *bis* del Decreto; delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - art. 25 *quater* del Decreto; delitti contro la personalità individuale - art. 25 *quinquies* del Decreto e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 *quater.1* del Decreto; delitti in materia di *market abuse* - art. 25 *sexies* del Decreto;
- alla *gap analysis* con la definizione dei presidi di controllo di cui la Società risulta attualmente carente;
- alla implementazione del Codice Etico di Clercoop in cui sono fissati i principi di deontologia ed etica degli affari a cui il personale di Clercoop deve attenersi;
- alla implementazione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con la definizione degli specifici protocolli ex art. 6, co. 2, a presidio dei processi sensibili.

Nella costruzione del Modello si è avuto prioritariamente presente che il rischio di commissione di un reato rilevante ai fini di una ipotetica responsabilità amministrativa della Società si attenua nel caso in cui:

- il personale della Società operi in virtù di formali deleghe e procure nonché sulla base di chiari livelli autorizzativi;
- sia garantita, per quanto possibile e compatibile con l'organizzazione della Società, la


15



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

segregazione dei compiti e delle responsabilità, così da evitare che un processo sia interamente e prevalentemente gestito da un unico soggetto;

- siano effettuati e adeguatamente documentati i controlli sulle varie fasi del processo e sulle singole operazioni;
- sia garantita la tracciabilità delle operazioni attraverso una idonea archiviazione della documentazione di supporto.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

**3.2.** Il Modello, per rimanere idoneo ed effettivo, deve essere tempestivamente aggiornato. In particolare l'art. 7, co. 4, del Decreto 4 stabilisce che *"L'efficace attuazione del modello richiede:*

- a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività"* e pone in capo all'Organismo di Vigilanza la responsabilità di curare l'aggiornamento del Modello (art. 6, co. 1, lett. b), ferma la necessità che ogni aggiornamento, modifica o integrazione sia sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

A tali fini, le Funzioni interessate devono fornire all'Organismo di Vigilanza tempestive informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo della Società, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali.


#### **4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO: COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Clercoop è consapevole dell'importanza della diffusione di una cultura e conoscenza, da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, del sistema 231 di cui si è dotata. Per tale ragione è impegnata in un'attività strutturata di informazione e formazione sul Codice Etico e sul Modello.

Essa è curata dal Responsabile Gestione Qualità che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, garantisce, attraverso gli strumenti più idonei, la diffusione e conoscenza di questi documenti ad opera dei loro destinatari.







**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

In particolare:

- nella lettera di assunzione, è fornita una prima sintetica informativa sul Modello e sull'obbligo di attenersi come parte della prestazione lavorativa;
- il Modello (Parte Generale) e il Codice Etico sono pubblicati sul sito internet aziendale;
- la Parte Speciale del Modello è accessibile a tutti i dipendenti sulla intranet aziendale;
- sono predisposte dal Responsabile Gestione Qualità, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, e-mail di aggiornamento/informazione in relazione a varie tematiche 231 nonché in occasione di qualsiasi modifica e/o aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello;
- annualmente è definito dal Responsabile Gestione Qualità e dall'Organismo di Vigilanza un piano di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i destinatari. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc..

Tutte le iniziative informative e/o formative devono essere tracciate attraverso la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è erogata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

**5.1.** Per verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché per curarne l'aggiornamento, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 il Consiglio di Amministrazione di Clercoop nomina un Organismo di Vigilanza, con le seguenti caratteristiche:

- ✓ l'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale e si compone di 2 soggetti:
  - un soggetto esterno alla Società esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti;


17




Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



- un componente del collegio Sindacale.
- ✓ l'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società che, sulla base dei *curricula* dei candidati e di ulteriori elementi discrezionalmente acquisiti, valuta la rispondenza dei componenti ai requisiti che essi devono possedere per assumere l'incarico. L'Organismo di Vigilanza rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ma i suoi componenti possono essere rieletti;
- ✓ l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione e in presenza di giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca:
  - la perdita dei requisiti sotto indicati;
  - l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
  - l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - a. **professionalità**: deve trattarsi di soggetti con competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (in materia economica, giuridica o di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali);
  - b. **autonomia e indipendenza**: in considerazione dei compiti di verifica del rispetto dei presidi di controllo nella operatività aziendale, l'Organismo di Vigilanza deve trovarsi in una posizione di autonomia ed indipendenza, al riparo da ogni forma di condizionamento e subordinazione ai vertici aziendali. Per tale ragione l'Organismo di Vigilanza risponde, nello svolgimento delle sue funzioni, esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società. Per garantire l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo è dotato di un proprio *budget* di spesa in modo da poter procedere in autonomia a specifiche attività. Il *budget* di spesa è definito dall'Organismo annualmente in base al proprio piano delle attività per l'anno a venire ed è sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - c. **onorabilità**: i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:



- aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in società a cui siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla applicazione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- essere stati destinatari di un decreto che dispone il giudizio ovvero di un decreto che dispone il giudizio immediato in relazione ad un reato non colposo;

il ricorrere di una di queste condizioni è causa di ineleggibilità o di decadenza dalla posizione di componente dell'Organismo di Vigilanza di Clercoop;

- d. **continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività" ma come svolgimento dell'incarico con adeguato impegno e con i necessari poteri, non limitandosi ad incontri periodici, ma organizzando la propria attività in base ad un piano di lavoro strutturato e conducendo in modo costante azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli posti in essere dalla Società.

**5.2.** L'Organismo di Vigilanza, in conformità con le previsioni del Decreto, ha i seguenti compiti:

- ✓ valuta l'adeguatezza e idoneità del Modello rispetto alla finalità di prevenire i rischi – reato in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa;
- ✓ vigila sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra comportamenti concreti e le previsioni del Modello, con specifico riguardo ai protocolli ex art. 6, comma 2, del Decreto indicati nella Parte speciale;
- ✓ cura l'aggiornamento del Modello in occasione di mutamenti organizzativi interni alla Società e di modifiche della normativa di riferimento. L'aggiornamento deve comunque essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società. L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società, nonché con le funzioni aziendali responsabili delle attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.


Per lo svolgimento di tali compiti, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

19



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- svolge o fa svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche, a tale scopo potendo richiedere tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- verifica i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili;
- propone alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 6;
- verifica periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definisce, in accordo con il Responsabile Gestione Qualità, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche di cui al Decreto;
- promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello.

### 5.3. L'Organismo di Vigilanza è autore e destinatario di specifici flussi informativi.

Con specifico riferimento ai flussi informativi generati dall'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo:

1. predispone annualmente una Relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento (sulle attività di aggiornamento, *audit*, istruttoria, sulle segnalazioni ricevute, le iniziative di formazione, ecc.); la Relazione viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione per l'approvazione del progetto di bilancio;
2. incontra almeno una volta l'anno il Collegio Sindacale per lo scambio di informazioni di reciproco interesse;
3. incontra almeno due volte all'anno il Responsabile della Sicurezza per le finalità di cui al D. Lgs. 81/2008;
4. riferisce senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in caso di eventuali criticità rilevate.

Con riguardo ai flussi informativi che hanno come destinatario l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riceve, attraverso il canale dedicato [organismodivigilanza@clercoop.it](mailto:organismodivigilanza@clercoop.it):


20



UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301


Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394



- a. le segnalazioni di ipotetiche violazioni del Codice Etico o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 da parte di qualsivoglia destinatario di tali documenti; l'Organismo si adopera per assicurare la tutela dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati; tali segnalazioni sono valutate dall'Organismo di Vigilanza che avvia un'attività istruttoria volta ad accertare la verità e fondatezza delle stesse;
- b. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, ad opera dei soggetti interessati e dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- c. le richieste di assistenza legale ad opera dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- d. le anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dalle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto da parte di chiunque le riscontri;
- e. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati in caso di archiviazione di procedimenti disciplinari, da parte del Responsabile Gestione Qualità;
- f. le informazioni, ad opera di ciascun responsabile di funzione, relative a:
  - procedure di gara ad evidenza pubblica / procedure negoziate e provvedimenti rilevanti, nonché affidamento di lavori da parte di committenti privati;
  - rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione;
  - rapporti rilevanti con istituti finanziari;
  - omaggi e/o liberalità e / o sponsorizzazioni erogate;
  - assunzioni di personale apicale;
  - contenziosi in essere;





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- verifiche ispettive ricevute;
- incidenti mortali o con prognosi superiori ai 40 gg..

Le segnalazioni e la documentazione ricevuta sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, cartaceo o informatico, l'accesso al quale è consentito ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre richiedere ai responsabili delle varie Funzioni coinvolti nella gestione delle attività sensibili la comunicazione di altre tipologie di informazioni.

## **6. IL SISTEMA SANZIONATORIO.**


**6.1.** Il rispetto del Codice Etico e del Modello costituiscono parte integrante dell'obbligazione lavorativa gravante sul dipendente, del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 cod. civ. nonché dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ..

Clercoop condanna qualsiasi comportamento difforme dal Modello e/o dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio, e attiva in relazione a detto comportamento il suo potere disciplinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni del Modello i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera, la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui al par. 5.3.;
- la mancata ed ingiustificata partecipazione alle sessioni di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa


dal Modello.

**6.2.** In caso di condotta in violazione del Modello, la Società si riserva di avviare un procedimento disciplinare a carico del responsabile e di applicare, se del caso, le relative sanzioni.

In particolare, il sistema sanzionatorio e disciplinare di seguito descritto è ispirato ai seguenti principi:

- a. le sanzioni sono graduate e proporzionate in base: alla gravità delle violazioni commesse; alle mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti; alla volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla Legge e dal CCNL; ad altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- b. la sanzione è irrogata a seguito di un formale procedimento disciplinare; in particolare è nella responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, informarne il titolare del potere disciplinare (Responsabile Gestione Qualità) e dare impulso al procedimento disciplinare mentre è nella responsabilità del Responsabile Gestione Qualità applicare, all'esito dell'accertamento positivo della violazione, la sanzione;
- c. nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. In particolare, sarà comminato:
  - il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa o la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione qualora il dipendente violi le disposizioni previste dal Modello o comunque tenga, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ricorrendo la violazione dell'art. 2104 c.c. In particolare, troverà normalmente applicazione il provvedimento della multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra tali da non concretizzare gli estremi del licenziamento, si può procedere all'applicazione della sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a tre giorni, mentre nei casi di minore gravità si può procedere al rimprovero verbale o scritto;
  - il licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle






prescrizioni del presente Modello, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come ad esempio: qualsiasi comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato previsto dal Decreto; qualsiasi comportamento volto a dissimulare la commissione di un reato previsto dal Decreto; qualsiasi comportamento che contravvenga deliberatamente alle specifiche misure previste dal Modello e dalle relative procedure attuative a presidio della sicurezza e salute dei lavoratori;

- il licenziamento senza preavviso (per giusta causa) in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro;
- d. ove il presunto responsabile della violazione sia un dirigente, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare (Responsabile Gestione Qualità), al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Ai dirigenti potranno essere comminate le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, e, nei casi più gravi, la revoca di procure o deleghe;
- e. ove il presunto responsabile della violazione sia un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. Il potere sanzionatorio è esercitato, in caso di accertamento positivo della violazione, dal Consiglio di Amministrazione (con l'astensione dell'Amministratore interessato) che potrà applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, tenuto conto della gravità e del grado della colpa. Nei casi in cui la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica;
- f. ove il presunto responsabile della violazione sia un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
- g. ove il presunto responsabile della violazione sia un componente dell'Organismo di Vigilanza, si rinvia a quanto previsto in tema di revoca dall'incarico al par. 5.1.;







**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- h. i rapporti con terze parti sono regolati da contratti che devono prevedere l'obbligo di rispettare i principi fondamentali del Modello e del Codice Etico della Società, nonché penali e/o clausole risolutive espresse per il caso di violazione di tale obbligo. Ove il presunto responsabile della violazione sia uno di tali soggetti esterni alla Società (collaboratore, fornitore, consulente, ecc.), all'esito dell'accertamento positivo della violazione, potrà essere applicata la penale o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto.

## PARTE SPECIALE


25



UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301

Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

## **1. Introduzione**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto la Società, attraverso l'analisi dei processi aziendali e dei cicli gestionali, la mappatura delle proprie attività e la successiva valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito dell'impresa, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate di seguito), nell'ambito delle quali possano essere astrattamente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto (metodologia del c.d. *self risk assessment and management*).

Per la mappatura delle attività sensibili, sono stati considerati i processi e i cicli gestionali, suddivisi nelle seguenti "macro – aree", corrispondenti alle strutture / funzioni delineate dall'organigramma aziendale:

- Amministrazione, contabilità e sistemi informativi
- Risorse finanziarie
- Commerciale (acquisizione commesse / contratti; costituzione ATI)
- Approvvigionamenti (acquisto di beni o servizi, consulenze, collaborazioni)


26



UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301

Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- Gestione tecnico - operativa (realizzazione del prodotto)
- Risorse umane
- Ambiente
- Sicurezza

I reati che, potenzialmente, riguardano la Società rientrano nelle seguenti categorie individuate dal Decreto:

- K) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)
- L) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 *bis*)
- M) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 *ter*)
- N) REATI SOCIETARI (art. 25 *ter*)
- O) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies*)
- P) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies*)
- Q) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *novies*)
- R) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies*)
- S) REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies*)
- T) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies*)

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali e specifici di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili identificate in base al rischio reato, nonché ad una serie di attività connesse / collegate, strumentali alla commissione dei reati.

## **2. Principi generali di comportamento**


27



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento e ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.


In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante del Modello, ai fini della sua efficace attuazione, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

### **3. Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:


- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati e muniti dei necessari poteri mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative, in qualunque modo effettuate;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti privati (committenti / fornitori) solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nel Codice Etico e nei protocolli;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati, sia pure in forma semplificata, e ricostruibili;





- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure aziendali; oppure, qualora vi sia identità soggettiva – dovuta al cumulo di Funzioni diverse in capo ad uno stesso soggetto responsabile – sono previsti meccanismi di “doppia firma” ad opera di altro soggetto responsabile;
- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
  - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
  - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- la gestione dei dati da parte della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- è responsabilità della Società curarsi che i principi e le prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale trovino rispondenza nelle procedure operative aziendali che disciplinano le attività sensibili e che tali procedure siano costantemente aggiornate, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza all'esito di attività di *audit*, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

## **4. Matrice delle attività sensibili e strumentali**

### **A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)**

Nell'ambito del diritto penale, il concetto di "Pubblica Amministrazione" ha un'accezione ampia, che ricomprende al proprio interno l'attività sia dello Stato sia di tutti gli altri enti pubblici: la categoria di reati in esame mira a perseguire quei comportamenti che impediscono o turbano il regolare svolgimento della funzione pubblica ai diversi livelli, cioè sia nell'esercizio delle attività tecnico – amministrative sia dello svolgimento delle funzioni legislativa e giudiziaria.

Ai fini del diritto penale, i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione sono coloro che svolgono una funzione pubblica, formando e/o manifestando la volontà della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali) o coloro che svolgono un pubblico servizio, occupandosi di attività attinenti alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica (incaricati di pubblico servizio).

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dall'esercizio di potere autoritativo e di potere certificativo.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dall'assenza di potere autoritativo e di potere certificativo tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**A.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:**

- **Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**


30



UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301

Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394




- malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

➤ **Art. 25. Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

- corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto






contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;

- corruzione in atti giudiziari, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio
- c.d. "corruzione attiva": ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- istigazione alla corruzione, consistente nella promessa di denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p..

**A.2. Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:**









Possibili fattispecie di reato	Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
False dichiarazioni in sede di partecipazione a gara pubblica (truffa)	Commerciale <i>(ufficio gare – predisposizione offerte, acquisizione commesse)</i>	Procedura PGQ 7.5 Autorizzazione al rilascio di tali dichiarazioni di un numero limitato di persone qualificate, previamente individuate Attività di controllo gerarchico
False dichiarazioni in sede di richiesta di licenze o autorizzazioni (truffa)	Amministratori <i>(Presidente e Vice Presidente C.d.A.)</i>  Gestione tecnico - produttiva	Identificazione del personale interno responsabile per l'attività di richiesta della singola licenza o autorizzazione Attività di controllo gerarchico prima della presentazione della richiesta e firma della stessa da parte solo della Funzione preposta Verifica del permanere dei requisiti quando l'ente pubblico concede la licenza o l'autorizzazione
Falsificazione della documentazione relativa all'esecuzione (SAL) dei contratti acquisiti (truffa)	Gestione tecnico – produttiva <i>(Direttore Tecnico, Responsabili di Commessa / Cantiere)</i>  Responsabile Gestione Qualità	Procedura PGQ 7.5 Identificazione del responsabile di cantiere/progetto Attività di controllo gerarchico
Falsificazione dei rendiconti di attività con finanziamento pubblico, gestione degli adempimenti fiscali e tributari (truffa)	Amministrazione e contabilità Gestione tecnico – produttiva <i>(Direttore Tecnico, Responsabili di Commessa / Cantiere)</i>  Responsabile Gestione Qualità	Procedura e documentazione tecnica di rendicontazione Identificazione del responsabile di progetto Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi





		<p>formalizza la rendicontazione economica</p> <p>Corretta trasmissione delle informazioni al soggetto incaricato della gestione contabile</p> <p>Attività di controllo gerarchico</p>
<p>Utilizzo di finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi (malversazione)</p>	<p>Amministratori</p> <p>Risorse finanziarie</p> <p>Gestione tecnico – produttiva</p> <p>Responsabile Gestione Qualità</p>	<p>Identificazione del responsabile di progetto</p> <p>Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica</p> <p>Attività di controllo gerarchico</p> <p>Report periodico all'OdV sui progetti con finanziamento pubblico</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (attiva), in sede di aggiudicazione di gare / commesse pubbliche, oppure di richiesta di autorizzazioni, permessi, licenze, certificazioni (<i>gestione della documentazione e dei rapporti con la Pubblica amministrazione</i>)</p>	<p>Tutti (<i>potenzialmente</i>)</p> <p>Amministratori (<i>Presidente e Vice Presidente C.d.A.</i>)</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Indicazioni contenute nei protocolli (generale e specifico) per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria</p> <p>Indicazioni contenute nel protocollo per la gestione di omaggi e liberalità</p>
<p>Corruzione: per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Commerciale (<i>ufficio gare – acquisizione commesse</i>)</p>	<p>Procedura PGQ 7.5, per l'identificazione delle funzioni cui spetta determinare il prezzo / ribasso di offerta, formulare l'offerta, intrattenere rapporti con rappresentanti della Pubblica</p>






<p>(attiva)</p> <p>Istigazione alla corruzione (attiva)</p> <p><i>Ad es. in sede di aggiudicazione di una commessa / appalto; oppure in sede di rilascio di un'autorizzazione / certificazione; oppure, ancora, in fase di esecuzione del contratto, quanto alla verifica e approvazione dei SAL e al collaudo finale (gestione della documentazione e dei rapporti con la Pubblica amministrazione).</i></p>	<p>Gestione tecnico – produttiva</p> <p>Responsabile Gestione Qualità</p> <p>Risorse Umane (selezione, valutazione, assunzione di personale)</p> <p>Amministrazione e contabilità (controllo degli incassi e della documentazione giustificativa)</p> <p>- funzioni / processi coinvolti strumentalmente -</p>	<p>Amministrazione</p> <p>Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire riserve di denaro in nero: controllo delle fatture passive</p> <p>Procedura PGQ 7.5, per l'identificazione della funzione autorizzata a predisporre e far approvare dal Committente gli stati di avanzamento dei lavori / a formalizzare riserve e/o non conformità</p> <p>Rendicontazione periodica, nei confronti della Direzione operativa e dell'OdV, dei risultati dell'attività commerciale e gestionale, con indicatori per tipologia di gara/acquisizione e commessa, nonché per Committente/cantiere</p> <p>Protocollo per la gestione delle risorse umane</p> <p>Protocollo per la gestione delle risorse delle risorse finanziarie</p>
---	---	--

## B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis)


**B.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:**





- falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, per quanto interessa la Società da parte di soggetti privati, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III, artt. 482, 483, 485, 486, 489, 490 del codice penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.






**B.2. Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:**

Possibili fattispecie di reato	Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Falsità materiale o ideologica in relazione a documenti informatici aventi efficacia probatoria	Amministrazione, contabilità e sistemi informativi ( <i>utilizzo del software per la gestione della contabilità e degli applicativi gestionali, documentazione informatica</i> )  Gestione tecnico - produttiva ( <i>interfaccia / scambio di dati con committenti, se previsto l'utilizzo di piattaforme informatiche; documentazione informatica</i> )	Formazione specifica del personale dell'ufficio Amministrazione, dell'ufficio Tecnico, dei Responsabili di Commessa e di Cantiere, del Responsabile gestione Qualità
Violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza		Regolamentazione della diffusione e utilizzo delle password di accesso (con relativa registrazione di ciascun soggetto assegnatario / autorizzato) a sistemi informatici e/o telematici legittimamente nella disponibilità dell'azienda, con particolare riferimento al caso in cui l'accesso al sito protetto da password sia consentito esclusivamente nel quadro di un rapporto contrattuale
Detenzione e/o diffusione di codici abusivi di accesso a sistemi informatici e/o telematici		Immediata segnalazione all'OdV di qualsiasi violazione identificata
Utilizzo di apparecchiature hardware capaci di violare sistemi informatici e/o telematici protetti		
Danneggiamento di sistemi informatici e/o telematici di terzi o di pubblica utilità		

**C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter)**

**C.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata:**





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- Associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- Associazione di tipo mafioso, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano.

L'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:


- a. da un vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile) che coinvolge almeno tre persone
- b. dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene ad esempio nel concorso di persone nel reato)
- c. dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

L'associazione a delinquere è di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione (mafia, ndrangheta, camorra e analoghe associazioni anche transnazionali) e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento; l'elemento soggettivo del reato della persona fisica è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa; la partecipazione può esplicarsi in forme diverse, purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

Per quanto riguarda l'imputazione alle persone giuridiche della responsabilità amministrativa derivante dalle diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata (incluse le associazioni di tipo mafioso), l'ipotesi presa in considerazione dal Decreto è quella di enti per loro natura non





criminali, che occasionalmente, a causa della condotta di persone riconducibili all'ente, appoggiano, favoriscono, promuovono, o concorrono ad un'associazione criminosa.

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere, o concorrere (anche nella forma del "concorso esterno") ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto per ciò che riguarda lo svolgimento di determinate attività<sup>1</sup>.

**C.2.** Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società, pur escludendone la specifica riconducibilità alle attività dalla stessa svolte, considerati il loro livello di pericolosità e la circostanza che potrebbero essere commessi sia da soggetti apicali sia da soggetti subordinati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ha individuato i seguenti processi / attività sensibili e le relative strutture / funzioni coinvolte:


Possibili fattispecie di reato	Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
		Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati di questa o altra fattispecie comunque

<sup>1</sup> Utile riferimento operativo è costituito dalla Legge 190/2012 (detta anche Legge anticorruzione) che, all'art. 1, comma 53, identifica le attività imprenditoriali considerate "critiche" ai fini delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tali attività, tutte rilevanti nella filiera delle costruzioni e già a suo tempo individuate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

La stessa Legge 190/2012 all'Art. 1 comma 52 prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (la cosiddetta *white list*).






Delitti di criminalità organizzata in generale	Risorse umane ( <i>selezione, valutazione, assunzione di personale</i> )	connessa  Nel caso in cui l'utilizzo di personale con precedenti penali per delitti di tipo associativo sia parte di un percorso di riabilitazione sociale dello stesso (nel rispetto di tutti i vincoli di legge) evitare di mettere tale personale in situazioni operative potenzialmente utilizzabili per reiterare il reato  Rigorosa applicazione degli strumenti organizzativi di cui ai protocolli generali di comportamento, che prevedono la separazione di funzioni e responsabilità e livelli di controllo con riferimento a tutti i processi aziendali a rischio.
	Amministrazione e contabilità ( <i>controllo, registrazione e pagamento delle fatture</i> )	Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da rispettare rigorosamente tutti i presidi finalizzati a garantire la tracciabilità delle transazioni finanziarie (in particolare con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio) e l'impossibilità di costituire fondi occulti di denaro (in particolare con riferimento ai reati societari)
	Commerciale ( <i>acquisizione commesse / contratti; costituzione di ATI</i> )	Nel caso di costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese, evitare di presentarsi insieme a <i>partner</i> la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà,









		<p>comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note; a tal fine, richiedere / verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia, in caso di partecipazione a gare pubbliche;</li><li>- presenza nella <i>white list</i> predisposta dalla Prefettura competente, in caso di partner titolare di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Legge 190/2012 art. 1 comma 53);</li><li>- documento unico di regolarità contributiva (DURC)</li></ul> <p>Inoltre attenersi alle seguenti misure:</p> <p>a) inserire nello statuto dell'ATI una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui, in data successiva alla costituzione, intervenga una informativa interdittiva tipica della Prefettura;</p> <p>b) prevedere l'obbligo del personale delle altre società che operano all'interno dell'ATI o della società di progetto costituita a valle dell'ATI di attenersi ai principi generali del MOG 231 di Cler coop;</p> <p>c) segnalare all'OdV qualsiasi notizia disponibile di reato associativo imputato ad un partner dell'ATI, anche per attività non riconducibili alla stessa ATI</p>
		<p>Evitare di avvalersi di imprese la cui reputazione in termini di legalità è dubbia</p>






	<p>Approvvigionamenti (<i>qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con fornitori e subappaltatori</i>)</p>	<p>Nel caso di subappalti di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012) nel quadro della esecuzione di contratti con committente pubblico o privato, verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la presenza del potenziale subappaltatore all'interno della <i>white list</i> predisposta dalla Prefettura competente oppure l'esistenza di nulla osta antimafia nella visura camerale;</li><li>- documento unico di regolarità contributiva DURC.</li></ul> <p>Inserire nel contratto di subappalto standard le seguenti clausole:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- impegno del subappaltatore a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura, nonché alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti;</li><li>- obbligo del subappaltatore a fornire periodicamente copia del modello DURC;</li><li>- obbligo del subappaltatore di rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;</li><li>- obbligo del subappaltatore di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali in relazione ai soggetti che hanno la proprietà, la</li></ul>
--	---	--





		<p>rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica delle imprese;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di cessione o di subappalto, ovvero obbligo del subappaltatore di non assegnare alcun subappalto o subcontratto o sub-subappalto a imprese che non siano state approvate preventivamente.</li> </ul> <p>Inserire nel contratto di subappalto standard clausole risolutive espresse per le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informativa positiva da parte della Prefettura, cancellazione dalla <i>white list</i> o certificazione camerale divenuta negativa, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti;</li> <li>- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (proprietari, rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttori tecnici);</li> <li>- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Ambiente <i>(gestione della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche attraverso soggetti terzi)</i></p>	<p>Si applicano, in termini di verifica preventiva e in corso di esecuzione del contratto del possesso dei necessari requisiti da parte delle imprese incaricate della gestione della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, le misure</p>





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa


		sopra indicate con riferimento ai subappaltatori
--	--	--

## D) REATI SOCIETARI (art. 25 ter)

### D.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori;






- impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635, comma 3, c.c. e costituito dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

**D.2. Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:**


Possibili fattispecie di reato	Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
--------------------------------	---	---------------------------






<p>False comunicazioni sociali</p> <p>Impedito controllo</p> <p>Illegale ripartizione di utili o riserve</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Amministratori</p> <p><i>(coinvolti gli addetti all'Amministrazione e contabilità e il soggetto incaricato dell'elaborazione della documentazione contabile e della predisposizione del progetto di bilancio)</i></p>	<p>Evitare di nominare amministratori o direttori generali persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili a questa fattispecie</p> <p>Obbligo di tenuta di un comportamento corretto da parte di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione contabilità e del bilancio</p> <p>Chiara identificazione, all'interno del processo di trasmissione dei dati contabili, della funzione che fornisce i dati ed eventualmente di quella che li valida</p> <p>Previsione che il responsabile di funzione che fornisce dati e informazioni strumentali alla formazione del bilancio (es.: SIL di una commessa) sottoscriva le informazioni trasmesse</p> <p>Riunioni periodiche (almeno in corrispondenza del bilancio) fra Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Responsabile amministrativo e soggetto (esterno) cui è affidata l'elaborazione della documentazione contabile e la predisposizione del progetto di bilancio</p>
<p>Corruzione tra privati nell'attività</p>	<p>Potenzialmente tutti</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Procedura PGQ 7.5</p>





<p>commerciale e/o gestionale nei confronti di un committente privato</p>	<p>Commerciale <i>(acquisizione commesse / contratti)</i></p> <p>Gestione tecnico – produttiva</p> <p>Responsabile Gestione qualità <i>(rapporti con Committente, trasmissione e approvazione SAL, collaudo finale)</i></p> <p>Risorse Umane <i>(selezione, valutazione, assunzione di personale)</i></p> <p>Amministrazione e contabilità <i>(controllo degli incassi e della documentazione giustificativa)</i></p> <p>- funzioni / processi coinvolti strumentalmente -</p>	<p>Indicazioni contenute nel protocollo per la gestione di omaggi e liberalità</p> <p>Procedura PGQ 7.5, per l'identificazione delle funzioni cui spetta determinare il prezzo / ribasso di offerta, formulare l'offerta, intrattenere rapporti con i Committenti</p> <p>Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire riserve di denaro in nero: controllo delle fatture passive</p> <p>Procedura PGQ 7.5, per l'identificazione della funzione autorizzata a predisporre e far approvare dal Committente gli stati di avanzamento dei lavori / a formalizzare riserve e/o non conformità</p> <p>Rendicontazione periodica, nei confronti della Direzione operativa e dell'OdV, dei risultati dell'attività commerciale e gestionale, con indicatori per tipologia di gara/acquisizione e commessa, nonché per Committente/cantiere</p> <p>Protocollo per la gestione delle risorse umane</p> <p>Protocollo per la gestione delle</p>
---	--	---





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

		risorse finanziarie
--	--	---------------------

**E) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies*)**

E.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente.







L'ordinamento individua nel datore di lavoro<sup>2</sup> il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto, accettata dal delegato e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi, decisori e di spesa necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.


Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline); in ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello, nonché della vigilanza su di esso, è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere

<sup>2</sup> Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008).





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza; in altri termini, l'ente risponde del reato se non era adeguatamente organizzato per impedire l'evento.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:


- a) il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- b) il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- c) il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- d) il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- e) il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- f) il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

**E.2.** Per definire le attività sensibili è necessario considerare sia le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni sia quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico prendere in considerazione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- le prescrizioni di cui all'art. 30 D.lgs. 81/2008.


Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha quindi individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:






Possibili fattispecie di reato	Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime	Sicurezza Datore di lavoro ( <i>Presidente C.d.A</i> )	<p>Nominare un RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008 garantendo che questi possieda i requisiti professionali e le capacità ivi identificati; conferire al RSPP adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo; ottenere accettazione formale della nomina</p> <p>Effettuare e tenere aggiornata la valutazione dei rischi relativa alle attività dell'azienda</p> <p>Elaborare e formalizzare (a data certa) il documento di valutazione dei rischi conseguente la valutazione effettuata</p> <p>Svolgere direttamente, o verificare che il RSPP abbia svolto, su mandato del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nomina del medico del lavoro competente</li><li>- nomina e formazione dei componenti del gruppo gestione emergenze e primo soccorso per le attività di sede e per eventuali impianti fissi</li><li>- sollecitazione del personale per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS</li><li>- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi</li></ul>





		<p>Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico – DTC, garantendo che lo stesso possieda i requisiti professionali e le capacità necessari; conferire al Direttore Tecnico di Cantiere adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo, inclusa la sicurezza; ottenere accettazione formale della nomina da parte del DTC (N.B.: il DTC è il dirigente identificato dal D.lgs. 81/2008)</p> <p>Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Capocantiere – CC garantendo che lo stesso possieda i requisiti professionali e le capacità necessari; conferire al Capocantiere adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo, inclusa la sicurezza; ottenere accettazione formale della nomina da parte del CC (N.B.: il CC è il Preposto identificato dal D.lgs. 81/2008)</p> <p>Elaborare e implementare il Piano Operativo di Sicurezza – POS per ciascun cantiere</p> <p>In caso di subappalto, vigilare affinché i subappaltatori adempiano agli obblighi di sicurezza, controllare la coerenza delle previsioni contenute nei rispettivi documenti di valutazione</p>
--	--	---





		<p>dei rischi; se ne ricorrono gli estremi predisporre o contribuire, per quanto di competenza, alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni - DUVRI o PCS</p> <p>Implementare ed eventualmente far certificare un sistema gestionale per la salute e sicurezza (Art. 30 D.lgs. 81/2008<sup>3</sup>), che regolamenti alcuni processi / attività: <b>vedi in dettaglio la successiva sezione E.4</b></p>
--	--	--

### E.3. Principi generali di comportamento in materia di Sicurezza

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed

<sup>3</sup> Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione


1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.


Tutti i destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società e nella Normativa Antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- ✓ conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- ✓ rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- ✓ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;





- ✓ segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- ✓ intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- ✓ sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- ✓ contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

#### **E.4. Protocolli specifici di prevenzione in materia di Sicurezza**

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato e attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati.


#### **Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo:

- l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
- l'aggiornamento legislativo;
- il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

#### **Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori**





Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti sono posseduti dal soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

In generale, a titolo esemplificativo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.


### **Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**

L'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti







di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:


- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi e attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari e impianti;
- procedure operative e di lavoro.

### **Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi**

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore.

### **Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso**





La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.


L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

### **Gestione degli appalti**

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società).





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

- procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- definizione degli accessi e delle attività esercite sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

### **Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari**

I luoghi di lavoro sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In ragione della complessità della lavorazione, in particolare con riferimento alle attività condotte presso i cantieri, sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che,


59



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono rese accessibili al lavoratore e sono richiamate nei piani operativi della sicurezza, predisposti per gli specifici interventi.

### **Attività di sorveglianza sanitaria**

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: **competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

### **Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**


Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

### **Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari e impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di:


- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della società o di eventuali clienti), qualora le attività condotte dai fornitori possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi.

### **Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili**

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità
- che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

### **Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
  - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;


62



Viale Palmiro Togliatti, 1666 00155 Roma  
Tel. (06) 4063995, (06) 4061099, Fax (06) 4067664  
P.I. 01403421009, C.F. 05457250586

SOA n° 11165-19-00 C.C.I.A.A. n° 493673 Iscrizione Albo Coop.ve A112394

UNI EN ISO 9001: 2008 n. IT 30891  
UNI EN ISO 14001 n. 122735-FA08  
UNAE n. 301



**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

### **E.5. Ulteriori controlli**

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici protocolli.

#### **Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:


- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali *follow up* successivi alle azioni intraprese;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

#### **Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;





- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i presidi di controllo previsti per gli obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell'installazione.


### **Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società attua specifici protocolli che prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;







- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

### **Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.


### **Ulteriori controlli specifici**

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente comunichino senza indugio all'OdV le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;





- il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa richiedere l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

#### **E.6. Attività di *audit* per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure**

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate sono condotte specifiche attività di *audit*, a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'attività di *audit* è svolta assicurando che:


- gli *audit* interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Consiglio di Amministrazione e al datore di lavoro.

#### **F) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies*)**

##### **F.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:**

- ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;






- riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.


**F.2. Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:**

<b>Possibili fattispecie di reato</b>	<b>Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte</b>	<b>PROTOCOLLI DI PREVENZIONE</b>
	Approvvigionamenti ( <i>acquisto di beni o servizi, consulenze, collaborazioni</i> )	Protocollo per la gestione dei rapporti con consulenti e fornitori  La funzione preposta agli acquisti deve verificare la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati  Nella selezione dei fornitori / consulenti, devono essere valutati preliminarmente il profilo



<p>Utilizzo della azienda come terminale per l'attività di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>		<p>soggettivo della controparte (quanto ai requisiti di legalità e a eventuali "anomalie" o "transazioni sospette"), la dislocazione territoriale, le caratteristiche e finalità dell'operazione (condizioni contrattuali, standard qualitativi dei prodotti, ecc.)</p>
	<p>Amministrazione e contabilità</p>	<p>Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie e la gestione e controllo delle fatture</p> <p>I pagamenti e gli incassi di importo superiore ad un minimo prefissato non debbono mai essere effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore</p> <p>Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in assenza dei relativi documenti contabili di supporto (fatture)</p> <p>La funzione che stipula i contratti di acquisto e/o subfornitura deve essere diversa da quella che effettua i pagamenti delle successive fatture</p> <p>La funzione amministrativa verifica la coerenza delle fatture passive con gli altri documenti inerenti il processo di acquisto (Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, SAL passivi, Certificati di pagamento)</p> <p>Deve in ogni caso essere garantito il</p>





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa


		<p>rispetto delle norme di cui all'art 49 del D.Lgs. 231/2007 relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore</p> <p>Con specifico riferimento all'<u>autorinciclaggio</u>, devono essere garantiti l'ordinata e corretta gestione della documentazione contabile e fiscale, il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella predisposizione del bilancio, l'adeguato monitoraggio sul processo di predisposizione della dichiarazione dei redditi (rinvio ai protocolli previsti per i reati societari)</p>
--	--	---

## G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *novies*)

**G.1.** Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633**, costituito dalla condotta di chi:
  - ✓ abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
  - ✓ utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;





- ✓ al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**G.2. Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:**


<b>Possibili fattispecie di reato</b>	<b>Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte</b>	<b>PROTOCOLLI DI PREVENZIONE</b>
Utilizzo illecito di software proprietario o acquisto di software in assenza di licenza originale	Amministrazione ( <i>sistemi informativi</i> )	Verifica periodica che per le attività produttive – anche esercitate da soggetti terzi per conto della società – vengano utilizzati solo software regolarmente acquistati e dotati di licenza originale, nei limiti del numero max di licenze contrattualmente previsto

**H) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies*)**

**H.1. Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.**

**H.2. La Società ne ha, tuttavia escluso la specifica riconducibilità a determinati processi / attività dalla stessa svolti; inoltre, la fattispecie di reato non è inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che le relative condotte potrebbero essere commesse ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.**





Si ritiene, perciò, che costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie:

- il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- la tempestiva conoscenza (attraverso corretti flussi informativi) e il monitoraggio da parte dell'OdV di tutti i procedimenti giudiziari nei quali siano coinvolti la Società e/o personale appartenente alla Società stessa.

## I) REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies*)

I.1. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- **reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
  - attività di raccolta<sup>4</sup>, trasporto<sup>5</sup>, recupero<sup>6</sup>, smaltimento<sup>7</sup>, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);


<sup>4</sup> Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

<sup>5</sup> Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

<sup>6</sup> Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006).

<sup>7</sup> Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).






- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- **predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso**, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- **traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
- **falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati**, previsti dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nel caso in cui:
  - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);
  - il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa








- vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (comma 7);
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7);
  - il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (comma 8).
- **inquinamento ambientale**, previsto dall'art. 452 *bis* c.p. e consistente nella compromissione o deterioramento abusivi, significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
  - **disastro ambientale**, previsto dall'art. 452 *quater* c.p. e consistente nel cagionamento abusivo di un disastro ambientale, vale a dire alternativamente: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o, se reversibile, non facilmente rimediabile; offesa alla pubblica incolumità (per gli effetti lesivi o per il numero di persone offese o sottoposte a pericolo).
  - **delitti colposi contro l'ambiente**, fattispecie prevista dall'art. 452 *quinqües* c.p.: realizzazione in forma colposa delle condotte di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p.
  - **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**, fattispecie prevista dall'art. 452 *sexies* c.p. e consistente nella realizzazione abusiva della cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procuramento ad altri, detenzione trasferimento, abbandono o disfacimento illegittimo di materiale ad alta radioattività; in particolare, se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
  - **associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali**, fattispecie prevista dall'art. 452 *octies* c.p. e costituita dall'associazione con più persone attraverso:





- vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso;
- struttura organizzativa, seppur minima, ma idonea ed adeguata alla realizzazione delle finalità criminose,


al fine di commettere, in via esclusiva o concorrente allo scopo, delitti in materia ambientale o di acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

- **emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni normative**, fattispecie prevista dall' art. 279, co. 5, D.Lgs. 152/2006 e consistente nella violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

**I.2. Con riferimento alle suddette fattispecie di reato, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:**


<b>Possibili fattispecie di reato</b>	<b>Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte</b>	<b>PROTOCOLLI DI PREVENZIONE</b>
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	Tutti  Ambiente <i>(Responsabile Gestione ambientale)</i>	Nomina del Responsabile della Gestione Ambientale, quale soggetto all'interno dell'azienda delegato al monitoraggio del rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili in materia  Costante monitoraggio del rispetto di tutta la legislazione e normativa applicabile, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi






<p>Trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto</p>	<p>Gestione tecnico – produttiva <i>(Direttore di cantiere)</i></p> <p>Responsabile Gestione Qualità</p>	<p>Preso in carico di tutti i requisiti legali in tema di gestione rifiuti e conseguente proceduralizzazione (anche sotto forma di corretta prassi consolidata) della gestione dei rifiuti in sede, in cantiere o nell'eventuale stabilimento di produzione</p> <p>Acquisizione e rinnovo periodico delle autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti</p>
<p>Falsità nelle dichiarazioni o omissione del certificato richiesto dal SISTRI</p>	<p>Amministrazione <i>(quanto al controllo e alla conservazione della documentazione, alla compilazione e tenuta del Registro di carico e scarico)</i></p> <p>Amministratori <i>(quanto alla richiesta delle autorizzazioni / certificazioni e al loro mantenimento)</i></p>	<p>Responsabilizzazione esplicita del Direttore Tecnico di Cantiere/Stabilimento per gli aspetti di gestione dei rifiuti di competenza</p> <p>Adeguate formazione del personale impegnato nelle attività connesse al ciclo dei rifiuti</p> <p>Rigoroso rispetto di tutta la legislazione e la normativa in materia di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti</p> <p>Corretta compilazione e archiviazione della documentazione</p>





Traffico illecito di rifiuti (anche sotto forma di attività organizzate in forma associativa)		relativa al trasporto dei rifiuti  Compilazione e corretta tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti  Individuazione delle imprese terze cui affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti previa verifica del possesso dei requisiti e delle certificazioni / autorizzazioni richieste dalla legge (rinvio al protocollo per la gestione dei rapporti con i fornitori e alle previsioni in materia di delitti di criminalità organizzata)
Inquinamento di siti		Predisposizione di protocolli e procedure specifiche in funzione della tipologia di produzione, focalizzando l'attenzione sui seguenti aspetti:
Violazione dei valori limite di emissione dell'aria		<ul style="list-style-type: none"><li>- attività di cantierizzazione e viabilità temporanea;</li><li>- attività di demolizione (potenziali tipologie di inquinamenti conseguenti)</li><li>- attività da svolgere in aree densamente abitate</li></ul>





Inquinamento ambientale e disastro ambientale <i>(realizzati anche attraverso le condotte sopra esaminate con riferimento ad altre fattispecie tipiche di reato)</i>		<i>(Valgono le indicazioni fornite in precedenza con riferimento alle altre condotte)</i>
---	--	---

**J) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 duodecies)**


**J.1.** Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

**J.2.** Con riferimento alla fattispecie di reato in questione, la Società ha individuato i seguenti processi / attività a rischio e le relative strutture / funzioni coinvolte:

Possibili fattispecie di reato	Processi / attività a rischio Strutture / Funzioni coinvolte	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
		Prima dell'impiego, in qualsiasi forma contrattuale, di cittadini di paesi terzi, acquisire l'evidenza





Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Risorse umane (selezione, valutazione, assunzione di personale)	documentale – da archiviare e conservare con modalità che ne impediscano la modificabilità – della regolarità del loro soggiorno in Italia e inserire nel contratto di assunzione l’obbligo ad estendere il permesso di soggiorno alla sua scadenza, ovvero di comunicare all’impresa l’impossibilità di tale estensione.
	Approvvigionamenti (qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con fornitori e subappaltatori)	Verifica, prima della formalizzazione del contratto, della sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte, chiedendo la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. DURC)


### **ATTIVITA' / PROCESSI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI**

La Società, inoltre, ha individuato una serie di attività / processi specifici, strumentali alla commissione dei reati, cioè quelli nei quali sussiste non – o non solo – la possibilità di commissione di alcuni dei reati previsti dal Decreto, ma soprattutto la possibilità che vengano create provviste di denaro (o di altre utilità) finalizzate alla commissione dei reati di corruzione, verso pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o privati.

Tali attività sono le seguenti:

- (i) conferimento e gestione di consulenze esterne e di rapporti con fornitori;
- (ii) gestione delle risorse finanziarie e controllo delle note spese;
- (iii) gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- (iv) gestione delle risorse umane (ad es. selezione, assunzione, valutazione, amministrazione, ecc.), anche tramite consulenti esterni;





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- (v) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria
- (vi) produzione, gestione e archiviazione della documentazione e della corrispondenza.

A tali attività, oltre ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione di cui ai precedenti paragrafi, si applicano i seguenti protocolli specifici di prevenzione:


(i) per il **conferimento e la gestione degli incarichi di consulenza esterna e dei rapporti con i fornitori**, i protocolli prevedono che:

- i soggetti cui conferire gli incarichi e le consulenze e i fornitori devono essere scelti in base a requisiti di professionalità, competenza e indipendenza: l'attività di affidamento dell'incarico / di richiesta della fornitura deve essere subordinata alla verifica preliminare delle competenze dei consulenti / fornitori, anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali), nonché del rispetto dei precetti normativi in materia di regolarità contributiva e in materia antinfortunistica;
- l'incarico di consulenza deve essere conferito per iscritto, con indicazione della prestazione e del compenso pattuito (che deve, in ogni caso, essere congruo rispetto alla prestazione e ai valori di mercato o tariffe professionali vigenti);
- l'ordine di acquisto / conclusione del contratto deve essere effettuato / formalizzata per iscritto, con indicazione dei beni / servizi oggetto della prestazione ed esatta determinazione preventiva del corrispettivo;
- al fine di autorizzare il pagamento, la Funzione che ha richiesto la prestazione deve verificare l'effettiva esecuzione della stessa nei termini pattuiti;

(ii) per la **gestione delle risorse finanziarie e la gestione e controllo delle fatture e delle note spese**, i protocolli prevedono che:

- gli incassi e i pagamenti della Società devono essere sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate e verificate dalle funzioni competenti, comunque entro il limite di € 200;
- le fatture, siano esse in formato cartaceo o elettronico, dopo essere state prese in carico dall'Amministrazione, devono essere sottoposte a verifica da parte della Funzione che ha






richiesto la prestazione e, quindi, devono essere abbinate al progetto / commessa cui si riferiscono (mediante attribuzione di apposito codice identificativo univoco): in ultimo, devono essere registrate in contabilità da parte dell'Amministrazione e scadenzate per il pagamento;

- la Funzione che si occupa dei pagamenti deve essere diversa da quella che procede agli ordini di acquisto e alla formalizzazione del contratto con consulenti / fornitori;
- devono essere preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
- il rimborso delle spese deve avvenire dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa, comprovante l'avvenuto pagamento, e deve essere autorizzato dalla funzione competente;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative, derogabili solo in casi eccezionali e urgenti, salvo immediata sanatoria mediante avallo dell'operazione ad opera della funzione competente;
- per evitare la costituzione di riserve occulte / fondi neri (da utilizzare per commettere reati di diversa natura, dalla corruzione ai reati societari), devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) gestione ordinata delle scritture contabili;
  - b) controllo della documentazione giustificativa di ciascun incasso;
  - c) effettuazione di riconciliazioni bancarie periodiche;
  - d) effettuazione di verifiche di cassa periodiche;
  - e) separazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi materialmente li esegue (con conferimento di apposita procura scritta);

f) per la **gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni**, i protocolli prevedono che:








- devono essere vietate le concessioni di omaggi e liberalità a soggetti appartenenti e/o in qualunque modo collegati alla Pubblica Amministrazione;
  - le concessioni di omaggi e liberalità sono ammesse soltanto nei limiti del “modico valore” nei confronti di privati;
  - le sponsorizzazioni devono avere delle soglie di valore massimo, previamente fissate all’inizio di ogni anno dal Consiglio di amministrazione e devono essere dirette ad accrescere e a promuovere l’immagine e la cultura della Società;
  - le operazioni devono essere, oltre che finalizzate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
  - deve essere garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l’archiviazione della documentazione di supporto;
- g) per la **gestione delle risorse umane (ad es. selezione, assunzione, valutazione, amministrazione, ecc.)**, anche tramite consulenti esterni, i protocolli prevedono che:
- i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
  - le valutazioni dei candidati devono essere formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l’archiviazione a cura della funzione Amministrazione;
  - devono essere preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e/o con Committenti privati;
  - il candidato prescelto deve avere professionalità e competenze coerenti con il profilo ricercato e l’assunzione deve essere adeguatamente motivata in relazione alla richiesta pervenuta dall’ufficio / settore interessato;
- (v) per la **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l’Autorità Giudiziaria**, i protocolli prevedono che:
- possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione soltanto i soggetti formalmente individuati / autorizzati sulla base delle procedure aziendali;
  - i soggetti autorizzati devono riferire, anche verbalmente, degli incontri avvenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;





**Cooperativa lavoratori elettrici romani**  
Società cooperativa

- tutto il personale della Società è tenuto ad operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico aziendale;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria deve sempre essere identificato un Responsabile, dotato dei necessari poteri per rappresentare la Società e/o coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- deve essere garantita la documentabilità – con conservazione dei documenti da parte dell'Amministrazione – dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- il Responsabile identificato deve informare l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;

(vi) per la **produzione, gestione e archiviazione della documentazione e della corrispondenza**, i protocolli prevedono che:

- la produzione e gestione dei documenti, in particolare là dove si tratti di dichiarazioni, certificazioni, o comunque aspetti riguardanti offerte di gara per l'aggiudicazione di appalti / acquisizione di commesse, preventivi e offerte di contratto, contratti e ordini di acquisto, deve essere curata dalle specifiche Funzioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: la trasmissione e conservazione deve essere curata dall'Amministrazione, previa assegnazione di codici di identificazione;
- la corrispondenza cartacea e quella informatica – quest'ultima limitatamente ai casi e a quegli aspetti che, per la loro rilevanza, richiedano e/o rendano opportuna la conservazione di copia anche in formato cartaceo –, in entrata e in uscita, deve essere protocollata e conservata in modo da garantirne l'integrità e la recuperabilità.

